

RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO

ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA DISCIPLINARE

Premesso:

- Che la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge Quadro sulle Aree Protette”), tra le finalità, prevede la “conservazione di specie animali o vegetali” (art. 1, comma 3, punto a.), “l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale” (art. 1, comma 3, punto b.), e la “promozione di (omissis) attività ricreative compatibili” (art. 1, comma 3, punto c.);

- Che tra le finalità della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, come previsto dall’art. 6 del Decreto 6 febbraio 2001 - Istituzione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo rientrano: a) la conservazione delle caratteristiche naturalistico-ambientali, floristico-vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed ecologiche; b) la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; (omissis) d) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della Riserva; (omissis);

Visto quanto previsto dall’art. 24 del Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Gola del Furlo, adottato con D.M. 226 del 16 settembre 2014 concernente la pesca;

Con il presente disciplinare si regola l’attività di pesca sportiva nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo.

Art. 1

(Finalità e principi)

1. Per quanto non contemplato dal presente disciplinare e dalle note operative presenti sul sito della Riserva, si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale.
2. L’attività di pesca sportiva è consentita nella Riserva se compatibile con la conservazione degli ecosistemi naturali e delle loro dinamiche.
3. L’Organismo di Gestione della Riserva, nello svolgimento di tale attività, ricerca le forme di collaborazione e di coinvolgimento degli altri enti pubblici interessati e dell’associazionismo.
4. L’attività di pesca sportiva nel territorio della Riserva è autorizzata secondo le leggi vigenti e con gli ulteriori limiti derivanti dal presente disciplinare. Il soffermarsi lungo corsi d’acqua in possesso di attrezzi pronti per l’uso è considerato attività di pesca.
5. Ai fini della tutela dell’ambiente e della fauna ittica, l’esercizio della pesca potrà essere modificato, sospeso o vietato in qualsiasi momento.

Art. 2

(Zona di pesca)

La pesca è vietata in tutto il territorio della Riserva, ad eccezione del tratto del fiume Candigliano ricadente in zona B2, che si sviluppa lungo il confine occidentale della Riserva, limitatamente alla sponda idrografica sinistra, come meglio individuata nella tav. P3 “Assetto funzionale del territorio” del Piano di Gestione della Riserva adottato con D.M. 226 del 16 settembre 2014.

Art. 3

(Ripopolamenti)

In tutta l'area della Riserva sono vietati i ripopolamenti ittici, ad eccezione di progetti di ripopolamento di specie autoctone realizzati o approvati dall'Organismo di Gestione.

Art. 4

(Periodo di pesca)

La pesca è autorizzata tutti i giorni, tranne il martedì e il venerdì per fermo biologico, da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

Art. 5

(Metodi di pesca)

1. Nel tratto del fiume Candigliano ove la pesca è autorizzata, l'attività piscatoria è consentita unicamente nella forma *no-kill* (pesca con obbligo di reimmissione immediata in acqua del pescato vivo).
2. Sono consentiti esclusivamente i seguenti sistemi ed attrezzature di pesca:
 - Canna singola con o senza mulinello, dotata di un solo amo sprovvisto di ardiglione o con ardiglione schiacciato;
 - Esche naturali ad eccezione di larve di mosca carnaria, uova di pesce, paste chimiche di ogni genere e pesce naturale, sia vivo che morto;
 - Esche siliconiche;
 - Coda di topo con mosca artificiale: attrezzatura specifica per la pesca a mosca con coda di topo con un massimo di tre mosche artificiali con amo senza ardiglione o ardiglione schiacciato;
 - Spinning con artificiali muniti di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato; va inteso che ogni ancoretta deve essere sostituita da amo singolo senza ardiglione.
3. È vietata la cattura di pesce con qualsiasi attrezzo diverso dalla canna da pesca.
4. È vietata ogni forma di pasturazione e la detenzione di pesci vivi durante la pesca.

Art. 6

(Autorizzazioni speciali)

1. L'Organismo di Gestione della Riserva può autorizzare la cattura di specie ittiche delle quali è vietato il prelievo, anche in periodo di divieto, per i seguenti motivi:
 - a) Attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Organismo di Gestione, di cui all'art. 80 del Regolamento Attuativo;
 - b) Attività ittiogeniche finalizzate al prelievo di uova, di riproduttori, ed in generale operazioni finalizzate al ripopolamento delle acque della Riserva;
 - c) Prelievi faunistici effettuati dall'Organismo di Gestione per ricomporre squilibri ecologici di cui all'art. 20 del Regolamento Attuativo;
 - d) Prelievi faunistici effettuati per motivi sanitari e per effettuare soppressioni eutanasiche di cui all'art. 21 del Regolamento Attuativo;
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata dall'Organismo di Gestione solo su presentazione di un dettagliato programma.
3. Tutte le operazioni di cattura e monitoraggio potranno comunque essere effettuate solo in presenza di personale incaricato dall'Organismo di Gestione della Riserva.

Art. 7

(Ulteriori divieti)

Fermi restando i divieti prescritti dalla normativa vigente e dagli articoli precedenti del presente Disciplinare, all'interno della Riserva Naturale è ulteriormente vietato:

- a) Abbandonare esche o rifiuti di qualunque tipo;

- b) Avvicinarsi al fiume con mezzi motorizzati, che dovranno rimanere parcheggiati sulle strade carrozzabili;
- c) Accendere fuochi liberi. E' consentito tuttavia l'uso di fornelli da campeggio per riscaldare cibi e/o bevande;
- d) Montare tende senza preventiva autorizzazione dell'Organismo di Gestione;
- e) Estirpare, tagliare o danneggiare volutamente piante di qualsiasi genere;
- f) Utilizzare apparecchiature elettroniche (radio, televisori o altro) e produrre schiamazzi che possano determinare inquinamento acustico e disturbo per la fauna presente nella Riserva;
- g) Utilizzare qualsiasi tipo di attrezzo al di fuori di quelli indicati nel presente Disciplinare;
- h) Compiere atti che possano arrecare danni agli argini, ai manufatti e all'ambiente circostante;
- i) Immettere specie animali alloctone nella Riserva.

Art. 8

(Tutela della fauna ittica)

E' obbligatorio il rilascio immediato del pesce pescato. La manovra di recupero del pesce allamato dovrà essere protratta per il tempo strettamente necessario all'avvicinamento verso il pescatore e alla successiva liberazione, evitando artificiosi prolungamenti dell'azione di recupero, inoltre la manipolazione del pesce deve essere effettuata con estrema cura. La slamatura dei pesci va effettuata in acqua e con mani bagnate, evitando l'asportazione del muco protettivo. All'atto del rilascio dei pesci, qualora gli stessi non presentassero l'amo sull'apparato boccale, dovranno essere liberati recidendo il filo all'esterno dell'apparato boccale stesso

Art. 9

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni competono:
 - a) agli agenti dipendenti dalle Province;
 - b) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie, di cui all'articolo 5, ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza;
 - c) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali ed alle guardie ecologiche di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di vigilanza nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca nel territorio in cui esercitano le funzioni di vigilanza. Per le guardie volontarie, tale divieto è limitato alle giornate in cui vengono esercitate le funzioni.
4. Nell'esercizio della vigilanza, i soggetti di cui al comma 1, dopo essersi qualificati, possono chiedere alle persone trovate in esercizio di pesca l'esibizione della licenza, dell'attestazione di pagamento delle tasse di concessione regionale e del tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, nonché del pescato, delle esche e degli attrezzi.
5. La qualifica di guardia ittica volontaria può essere concessa a coloro che hanno frequentato apposito corso di formazione con esame finale.

Art. 10

(Sanzioni)

Fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, ai fini del presente Disciplinare, si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 29 della Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11.